Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 24 novembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 24 NOVEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno », 6 % « Export » e 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » effettuate il 15 novembre 1967.

(12176)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1064.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato, da destinare all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 agosto 1967, n. 13;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 22 settembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi sucessivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 14. — GRECO

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasette, addì ventidue del mese di settembre a Cagliari in una sala del palazzo dell'Università e precisamente nell'ufficio del rettore; innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 20 settembre 1967 (allegato *A*);

on. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 17 agosto 1967, n. 13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 24 agosto 1967, n. 26 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 15 settembre 1967 (allegato *C*).

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari nello ordinamento degli studi per la facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni »;

c) che con la legge regionale 17 agosto 1967, n. 13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 24 agosto 1967, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universtà di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » presso la facoltà di medicina e chirurgia (allegato *B*);

d) che il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari (allegato *D*) e il Senato accademico della medesima Università (allegato *E*) hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo;

e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 15 settembre 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, nella seduta del 20 settembre 1967 (allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Università predetta alla stipulazione della convenzione medesima.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posti di professore di ruolo per l'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni », la somma annua di L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre, di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.000.000 (cinquemilioni), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

L'Università di Cagliari verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'Amministrazione regionale avverrà sia su iniziativa del professore di ruolo della cattedra di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni », sia su richiesta della medesima Amministrazione regionale.

Delle ricerche e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgerà, il titolare darà notizia dei risultati ottenuti all'Amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

La cattedra suddetta sarà tenuta, inoltre, ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'Amministrazione regionale e il titolare della cattedra.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata tacitamente per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia in pagine 7 (sette), del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore
Giuseppe PERETTI

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione
Antonio GIAGU DE MARTINI

L'ufficiale rogante
Gesuino PIGA

Registrato a Cagliari il 22 settembre 1967, al n. 11922, volume 440. *Gratis.*

Cagliari, addì 22 settembre 1967

p. il direttore amministrativo
dott. Antonio PIRODDI

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. **1065**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale di Carrara.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale di Carrara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1066**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena viene autorizzata ad acquistare dal sig. Palmiero Capannoli un fabbricato sito in Siena, via Monte Cengio, al prezzo di L. 40.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 163. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1967, n. **1067.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo », con sede in Roma.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvate le modificazioni allo statuto dell'Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali « Pro Deo », con sede in Roma, apportate con deliberazione in data 5 luglio 1966 della assemblea dei soci dell'Associazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 151. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1068.**

Estinzione dell'« Ospedale Mattio », con sede in San Secondo di Pinerolo (Torino).

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ospedale Mattio », con sede in San Secondo di Pinerolo (Torino), viene estinto ed il residuo patrimonio devoluto al locale E.C.A.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 156. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1069.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione.

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000, disposta con atto pubblico in data 27 giugno 1964, a rogito del dott. Tullio Gallo, direttore amministrativo di detta università, rep. n. 564, registrato a Firenze il 7 luglio 1964 al n. 37. Inoltre, la fondazione « Giovanni Papini », con sede presso la stessa università, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 155. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967.

Assegnazione di un membro alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè alla attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Vista la lettera 8 agosto 1967, n. 2369, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che l'ispettore generale del genio civile Montebruno dottor ing. Enrico sia assegnato alla 3ª sezione del Consiglio stesso;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'ispettore generale del Genio civile Montebruno dott. ing. Enrico è assegnato alla 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1967
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 75

(11695)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi a termine dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403. Emissione di lire 10.600 milioni, in valore nominale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 dicembre 1964, n. 1403, concernente le modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 1403, con cui, al fine di provvedere ai mezzi necessari al pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle società predette, si è autorizzato il Ministro per il tesoro ad emettere speciali certificati di credito;

Visto il proprio decreto n. 512739/40 in data 19 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1966, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 248, con cui, in esecuzione dell'art. 2 della ripetuta legge n. 1403, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 10.600 milioni, all'interesse del 5 % annuo, pagabili a semestralità posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 annualità, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1968 e l'ultima il 1° luglio 1977, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto in particolare l'art. 8 del suindicato decreto del 19 agosto 1966, con cui si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento oc-

corrente per l'emissione in questione, e si è stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Visto che la Banca d'Italia, con quietanza n. 54772, del 15 settembre 1966, ha provveduto a versare al capitolo 5014, capo X, del quadro di classificazione delle entrate statali per l'esercizio finanziario 1966, l'importo netto derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 10.284.945.000;

Ritenuto che si debba far luogo alla regolazione dei conseguenti rapporti con la Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito, nell'importo indicato dal piano di ammortamento allegato al decreto n. 512739/40 del 19 agosto 1966, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1968, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza dei rappresentanti *pro-tempore* della Banca stessa, o dei loro sostituti. Per il 1967 tali somme saranno pagate alle scadenze di cui al detto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse ed il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 %, denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5 % scadenza 1° luglio 1977 », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e per capitale (per le cedole 5 anni dopo la data di scadenza e per i certificati 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno, versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Il rimborso a persone fisiche dei certificati non gravati da ipoteche o da vincoli sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi per il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, si adotterà, in quanto applicabile, la procedura prevista per i titoli del debito pubblico.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione o la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 3 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403.

Le spedizioni da parte sia dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di certificati di debito pubblico e dei pieghi valori, in quanto applicabili ai certificati di credito.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli verrà corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 21.200.000 (ventunomilioniduecentomila), pari allo 0,20 per cento sul valore nominale di lire 10.600 milioni dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di lire 10.600.000 (diecimilioniseicentomila), alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la

provvista dei fondi relativi al rimborso del prestito. La 1ª rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° gennaio 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1967
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 241

(11776)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia « Mutuelle Générale Française Vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia « Mutuelle Générale Française Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di una opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e la seguente opzione a scadenza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia « Mutuelle Générale Française Vie »;

Tariffa 44, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da stipularsi con visita medica;

Tariffa 45, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da stipularsi con visita medica;

Tariffa 10, relativa all'assicurazione mista combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile immediatamente, in caso di morte dell'assicurato entro un termine prestabilito ed in misura maggiore, con facoltà di opzione, in caso di vita a scadenza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 2 gennaio 1959);

Valori di opzione pr la conversione di un capitale esigibile alla scadenza del contratto in una somma ridotta pagabile immediatamente ed in un'assicurazione a vita intera.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11690)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 214 del 7 giugno 1966, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada « Crocefisso di Corciano-Ponte Cupe » con inizio dalla strada provinciale Ellera-Corciano in località Crocefisso e termine sulla strada provinciale Colle Umberto in località Ponte Cupe;

Visto il voto n. 1162 del 19 settembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di km. 5+180 può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Crocefisso di Corciano-Ponte Cupe » con inizio dalla strada provinciale Ellera-Corciano in località Crocefisso e termine sulla strada provinciale Colle Umberto in località Ponte Cupe, della lunghezza complessiva di km. 5+180, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1967

(11563) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO PREFETTIZIO 27 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Asti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto in data 11 ottobre 1965, n. 23831/3ª San., con il quale si è provveduto a ricostituire il Consiglio provinciale di sanità per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Considerato che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, con nota del 13 c. m. n. 5137, ha segnalato quale proprio rappresentante in seno a detto consesso il dott. Antonio Giuliodibari, dirigente sanitario presso la sede provinciale di Asti, in sostituzione del dott. Giangiacomo Scaparone, dimissionario dal servizio;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonio Giuliodibari, direttore sanitario dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede di Asti, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto stesso, in sostituzione del dott. Giangiacomo Scaparone.

Il medico provinciale di Asti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Asti, addì 27 ottobre 1967

(11606) *Il prefetto*: POPPI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini: « San Severo bianco » e « San Severo rosato o rosso » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » per i vini « San Severo bianco » e « San Severo rosato o rosso » ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini:
San Severo bianco - San Severo rosato o rosso

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « San Severo bianco » e « San Severo rosato o rosso » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « San Severo bianco » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni nella proporzione appresso indicata:

Bombino bianco	40-60%
Trebbiano toscano	40-60%

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni

Malvasia bianca lunga (o del Chianti)
Verdeca

per un massimo complessivo del 20% del totale.

Il vino « San Severo rosato o rosso » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni nella proporzione appresso indicata:

Montepulciano di Abruzzo . . .	70-100%
Sangiòvese	fino al 30%

Art. 3.

La zona di produzione « San Severo bianco » - « San Severo rosato o rosso » comprende per intero i territori dei comuni di San Severo (comprese le due frazioni denominate Salsola e Vulganello del comune di San Severo ricadenti in territorio di Foggia), Torremaggiore (compresa la frazione di Castelnuovo della Daunia, Masseria Monachelle, inclusa nel territorio di Torremaggiore), San Paolo Civitate e parte di quelli di Apricena, Rignano, Lucera, Poggio Imperiale e Lesina.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dall'estremo nord in agro di Lesina (caposaldo) segue la strada di bonifica n. 7 San Severo-Torre Fortore sino ad innestarsi sulla provinciale Ripalta-Lesina, entra in agro di Poggio Imperiale, segue il canale La Fara risalendo fino alla ferrovia Bologna-Otranto. Segue il tracciato di detta ferrovia sino alla località Coppa Franceschiello, costeggia il confine degli agri di Apricena, Poggio Imperiale deviando sul confine degli agri di San Paolo Civitate-Apricena costeggiando la strada di bonifica n. 7 San Severo-Torre Fortore fino all'incrocio della strada provinciale Serracapriola-Apricena. Costeggia poi detta strada sino all'abitato di Apricena, si innesta sulla statale S. S. 89 seguendola fino al km. 17.

Devia quindi sulla pista a fondo naturale S. Nicandro-Foggia sino ad incrociare la strada di bonifica Apricena-stazione di San Marco in Lamis seguendola sino allo scalo ferroviario, segue per un tratto la ferrovia garganica San Severo-Rodi Garganico e devia costeggiando il confine degli agri San Severo-Apricena.

Entra poi in agro di Rignano Garganico seguendo la strada di bonifica pedegarganica sino all'incrocio dei torrenti Candelaro-Triolo. Risale quest'ultimo torrente sino all'incrocio della strada di bonifica numero 23 sino ad incrociare la Rignano-scalo ferroviario, sino al confine degli agri San Severo-Rignano, segue i detti confini proseguendo con quelli di Foggia e sino all'incrocio degli agri San Severo-Lucera. Devia sul confine dell'agro di Lucera-Foggia sino a congiungersi sulla strada di bonifica n. 11, la segue in agro di Lucera sino alle località Grotticella-Petrilli, si immette su una pista a fondo naturale sino al torrente Salsola, lo costeggia sino ad incrociare la strada di bonifica n. 9, la segue sino al bivio della strada di bonifica n. 13 e la segue sino ad incrociare la strada di bonifica n. 5. Segue detta strada sino ad incrociare i confini dell'agro di Torremaggiore. Costeggia i confini degli agri di Torremaggiore-Lucera-Castelnuovo Casalvecchio-Serracapriola sino al confine dell'agro di San Paolo Civitate.

Da qui segue il confine degli agri di Serracapriola-Lesina sino alla località « Coppa delle Rose », incrocia con la strada di bonifica n. 33 in agro di Lesina e la segue sino alla borgata di Ripalta.

Segue la strada Ripalta-stazione sino alla casa S. Colombo, segue una strada vicinale sino alla ferrovia Bologna-Otranto, la segue sino al canale Pontone percorrendolo sino all'incrocio con la strada di bonifica n. 7 San Severo-Torre Fortore.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini « San Severo bianco » - « San Severo rosato o rosso » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelli tradizionali della zona od essere comunque atti a conferire alle uve ed ai vini determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « San Severo bianco » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « San Severo rosato o rosso » non deve essere superiore ai q.li 120 per ettaro di vigneti a coltura specializzata.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo per ciascun vino indicato.

Fermi restando i limiti sopraindicati, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per i vini, al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei Comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva naturale minima di gradi 10,50 per il « San Severo bianco » e di gradi 11,00 per il « San Severo rosato o rosso ».

La vinificazione per il « San Severo bianco » e per il « San Severo rosato o rosso » deve essere effettuata secondo gli usi leali e costanti.

Art. 6.

Il vino « San Severo bianco » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— colore: bianco paglierino;
— odore: leggermente vinoso gradevole;
— sapore: asciutto, fresco, armonico;
— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,00;
— acidità totale: 4,5 - 6,5 per mille;
— estratto secco netto: 18 - 24 per mille;
— ceneri: 1,6 - 2,50 grammi per litro.

Il vino « San Severo rosato o rosso » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— colore: rosato tendente al rubino o rosso rubino che tende al rosso mattone con l'invecchiamento;
— odore: vinoso con profumo gradevole caratteristico;
— sapore: asciutto, di corpo, sapido, armonico;
— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,50;

— acidità totale: 4,5 - 6,5 per mille;
— estratto secco netto: 18 - 28 per mille;
— ceneri: 1,60 - 2,80 grammi per litro.

Art. 7.

Alle denominazioni di origine controllata « San Severo bianco » - « San Severo rosato o rosso » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra » « fine » « scelto » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione dell'annata di produzione veritiera e documentabile.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « San Severo bianco » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni previste per il « San Severo bianco » dal presente disciplinare a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo rifermentazione naturale

La preparazione del vino « San Severo bianco » spumante deve avvenire entro il territorio delle provincie di Foggia e di Bari.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente disciplinare, purchè essi non superino il 10 % del totale.

Per quanto concerne il « San Severo bianco » è tollerata nel vigneto la presenza nello stesso periodo di vitigni del Bombino bianco fino al 100 %.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui ai precedenti commi saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 10.

Per i vini « San Severo bianco » - « San Severo rosato o rosso » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno ovunque confezionati nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 è consentito lo smaltimento, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici, purchè i vini si trovino nei predetti recipienti suggellati.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale tutto quanto non confezionato come indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi sei.

(11798)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dottoressa Teresa Barone, nata a Palmi (Reggio Calabria) il 20 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Napoli in data 15 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Vincenzo Lombardi, nato a Marigliano (Napoli) il 18 marzo 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Franco Iannarelli, nato a Cisterna di Latina il 14 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 5 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(11687)

Il dott. Piergiacomo Cesare Movilia, nato a Torino il 18 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

Il dott. Antonio Arcangeli, nato a Roma l'8 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Graziano Bartoli, nato a Cesenatico (Forlì) il 6 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 24 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(11688)

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Giovanni Antonio Capochiani, nato a Corato (Bari) il 13 giugno 1935, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ritirato dalla Università di Bari in data 26 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(11689)

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di diritto penale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12226)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, è rettificato come segue: nelle premesse, in luogo di: « Visto il decreto-legge 6 giugno 1965, n. 476,... » leggasi: « Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, . . . »; all'art. 9, in luogo di: « l'assunzione e l'acquisto avvenga al... » leggasi: « l'assunzione e l'acquisto avvengano al... » e, in luogo di: « ... o dalle aziende... » leggasi: « ... o delle aziende... ».

(12187)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9352 in data 31 ottobre 1967, il dott. Corrado Romeo, commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento, è stato confermato fino al 30 novembre 1967, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(11616)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Misilmeri (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.373.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12078)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12079)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.424.922, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12083)

Autorizzazione al comune di Ton ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Ton (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12084)

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione di bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1967, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12076)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, la provincia di Asti viene autorizzata ad assume un mutuo di L. 559.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12080)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.187.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12069)

Autorizzazione al comune di Poggiardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Poggiardo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.921.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12068)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.784.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12070)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.854.902, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12071)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.366.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12072)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12074)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.322.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12073)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967 il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.107.702, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12075)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 408.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12077)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.775.071, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12085)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.848.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12086)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.743.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12087)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.869.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12089)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.664.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12088)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.377.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12091)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.449.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12092)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Lubriano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.747.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12093)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.708.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12096)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1967, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.760.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12052)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1967, il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12054)

Autorizzazione al comune di Monteodorisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Monteodorisio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.582.639, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12055)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.667.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12056)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.440.783, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12058)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.433.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12059)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.947.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12060)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.298.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12061)

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Ioppolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.876.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12062)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Gagliato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.522.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12063)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.575.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12064)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.211.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12065)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di Cropani (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.997.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12066)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1967, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.483.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del l'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12067)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo supplettivo di L. 100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12081)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1967 il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo supplettivo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12082)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 216/66, per il periodo dal 1° maggio 1967 al 31 maggio 1967

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 216/66, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° maggio 1967 al 10 maggio 1967

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o pari al 10%:						
	105 151	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiori al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	659,05
	106 152	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	659,05
	107 153	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	.187,50	187,50	187,50	187,50	659,05
	108 154	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1346,55
	109 155	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1346,55
	113 158	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1346,55
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:						
	114 159	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	864,20
	115 161	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	864,20
	116 162	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	864,20
	117 163	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1551,70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	118 164	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250.00	250.00	250,00	1551,70
	121 167	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1551,70
		- - con tenore in amido superiore al 30% ed inferiore o pari al 50%:						
	122 168	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1069,35
	123 169	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1069,35
	124 171	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1069,35
	125 172	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1756,85
	128 174	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1756,85
		- - con tenore in amido superiore al 50%:						
	129 175	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1165,85
	130 176	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1165,85
	134 179	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1165,85
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	135 181	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	136 182	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	137 183	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	138 184	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	139 185	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	143 189	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dall'11 maggio 1967 al 31 maggio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali. (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/14 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o pari al 10%:						
	105 151	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	671,55
	106 152	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	671,55
	107 153	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	671,55
	108 154	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1359,05
	109 155	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1359,05
	113 158	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1359,05
		- con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:						
	114 159	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	903,25
	115 161	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	903,25
	116 162	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,5C	187,50	187,50	187,50	187,50	903,25
	117 163	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	2[illegible],00	250,00	250,00	250,00	1590,75
	118 164	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1590,75
	121 167	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1590,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23 07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30% ed inferiore o pari al 50%:						
	122 168	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1134,95
	123 169	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1134,95
	124 171	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50% , , , , ,	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1134,95
	125 172	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1822,45
	128 174	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1822,45
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	129 175	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1243,95
	130 176	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1243,95
	134 179	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1243,95
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	135 181	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% . .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	136 182	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al al 5% ed inferiore al 25%	250.00	250.00	250.00	250.00	250,00	1250,00
	137 183	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	138 184	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	139 185	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00
	143 189	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(7075)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

448° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 30 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1967, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 282, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per az. Feldspato, con sede in Milano, alla concessione della miniera di feldspato denominata « Garavina », sita in territorio dei comuni di Dorio, Sueglio e Vestreno, provincia di Como.

Decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 354, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del comune di Roreto Chisone, provincia di Torino, alla concessione della miniera di talco denominata « La Roussa », sita in territorio del comune di Roreto, Chisone, provincia di Torino.

Decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 355, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di ferro denominata « Baio e Bore » sita in territorio dei comuni di Brosso, Vico, Lessolo e Baio, provincia di Torino.

Decreto ministeriale 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1967, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 142, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Varano dei Marchesi », sita in comune di Medesano, provincia di Parma - della quale sono titolari in base al decreto ministeriale 22 settembre 1962 i signori dott. Francesco Rozzi e Gesumina Rozzi - è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla società « Fonti Varano dei Marchesi S.p.A. », con sede in comune di Medesano, frazione Varano dei Marchesi, provincia di Parma.

Decreto ministeriale 26 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 353, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società cementi Cesare Zaccone, con sede in Sarezzano, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Roncrosio » sita in territorio dei comuni di Viguzzolo e Sarezzano, provincia di Alessandria.

Decreto del prefetto della Provincia di Arezzo 17 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti - delegazione regionale di Firenze il 29 aprile 1967, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla S.I.A.M. - Società industrie agricole e minerarie, con sede in Firenze, è accordata la concessione di acqua minerale denominata « Il Doccio rustieto », sita nei comuni di Montevarchi e Cavriglia, provincia di Arezzo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(11921)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1967, è stato dichiarato inammissibile il ricorso 1° aprile 1964 prodotto in via straordinaria dall'avv. Magnini Bruno per l'annullamento delle operazioni della commissione esaminatrice del concorso interno a due posti di dirigente di 2ª classe per i servizi amministrativi dell'Azienda trasporti municipali di Milano, nonchè della deliberazione 16 dicembre 1964, n. 162 della commissione amministratrice della predetta Azienda, con cui venne approvata la graduatoria e vennero nominati i vincitori del concorso.

(11924)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa muratori « Castenedolo », con sede in Brescia, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 novembre 1967, il rag. Renato Serini è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa muratori « Castenedolo », con sede in Brescia, in sostituzione del dott. Aldo Facella.

(11807)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti, con sede in Venezia-Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1967, la gestione commissariale della Società cooperativa agricola fra coltivatori diretti Treporti, con sede in Venezia-Treporti, è stata prorogata fino al 30 aprile 1968.

(11810)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola olivicultori, con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 agosto 1967 i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa agricola olivicultori, con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1967.

(11809)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 17, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal sig. Amato Guglielmo avverso il provvedimento con il quale è stata revocata la concessione dell'assegno personale utile a pensione attribuitogli ai sensi dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mancando nei confronti del ricorrente il presupposto necessario per l'applicazione del beneficio previsto dalla norma suindicata.

(11923)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1967, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 130, il ricorso straordinario del 19 dicembre 1964, proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) avverso la denegata assunzione dell'invalido, ex militare di guerra, De Gisi Gaetano, presso la Cassa per il Mezzogiorno, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto perchè infondato.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1967, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 131, il ricorso straordinario del 20 giugno 1964, proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) avverso il ritenuto diniego che sarebbe stato opposto dalla Cassa per il Mezzogiorno alla richiesta di assunzione dell'invalido, ex militare di guerra, De Luca Annibale, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto perchè infondato.

(11794)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il quadro D-17/A, allegato al sopracitato testo unico, n. 3, relativo agli organici del personale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati nelle discipline indicate nell'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali, laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; laurea in scienze politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'art. 161 del sopracitato testo unico n. 3, anche gli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32. tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172,

ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione di decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32 anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952,

n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitataria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonché le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere di concetto della Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o corrispondente;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invaldi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre

soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato:
b) scienza delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

a) da un consigliere di Stato che la presiede;
b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;
c) da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori universitari esperti, rispettivamente, nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza agli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dall'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di 3ª classe in prova (ex coeff. 229) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria e conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe (ex coeff. 229) se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al mermine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 3ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi del l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1967
Registro n. 12, foglio n. 67.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - Via Molise n. 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . il (1) . e residente in . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . in data . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . ;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10961)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del l'Accademia aeronautica - anno accademico 1967-68.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoquindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri per l'anno accademico 1967-68, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967, registro n. 43 Difesa, foglio n. 354;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoquindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di 20 allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1967-68:

Presidente:

Cavalera Francesco, generale brigata aerea in s.p.e.

Membri:

Marasco Massimo, generale brigata aerea in s.p. a disposizione;

Cioni Sergio, colonnello Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e.;

Melotti Aldo, tenente colonnello Arma aeronautica ruolo naviganti normale in s.p.e.;

Barbati Nicola, tenente colonnello Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e.;

Anzisi Pasquale, tenente colonnello Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e.;

Pomarici Adriano, tenente colonnello Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e.;

Cennamo prof. Francesco, Tedone prof. Giuseppe, Marchetti prof. Luigi, Paone prof. Luigi;

Nigri prof. Armando, aggregato per gli esami orali facoltativi di lingue estere;

Ciaramella prof. Michele, aggregato per gli esami orali facoltativi di lingue estere;

Membro supplente:

Razzano prof. Antonio.

Segretario senza voto e membro supplente:

Fanelli Francesco, tenente colonnello Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1967
Registro n. 117 *Difesa-aeronautica, foglio n.* 331

(11665)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta (Lucca).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 gennaio 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta (Lucca);

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pietrasanta, nell'ordine appresso indicato:

1. Fornaciari dott. Raul	punti	90,48	su 132
2. Polledri dott. Giuseppe	»	87,21	»
3. Gracili dott. Rino	»	86,50	»
4. Riolfatti dott. Tullio	»	82,78	»
5. Rava dott. Beniamino	»	80,92	»
6. Grimaldi Sisto Antonio	»	80,52	»
7. Campese dott. Dario	»	79,27	»
8. Ruggieri dott. Angelantonio	»	78,95	»
9. Caruso dott. Antonio	punti	78,58	su 132
10. Rebonato Rinaldo	»	78 —	»
11. Lebuis dott. Assuero	»	77,79	»
12. Panvini dott. Giuseppe	»	77,27	»
13. Calistri dott. Umberto	»	77,22	»
14. Fedele dott. Antonino	»	76,50	»
15. Dell'Isola dott. Erasmo	»	76,43	»
16. Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
17. Piccoli dott. Bruno	»	76,27	»
18. Salzano dott. Antonio	»	75 —	»
19. Coverlizza dott. Mario	»	74,47	»
20. Scalia dott. Benedetto	»	74,36	»
21. Albano dott. Benedetto	»	74,19	»
22. Pace dott. Domenico	»	73,95	»
23. De Palma dott. Luigi	»	73,90	»
24. Medicamento dott. Umberto	»	73,35	»
25. Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
26. Pittà dott. Giuseppe	»	72,96	»
27. Vernuccio dott. Giovanni	»	72,35	»
28. Bonini Celso	»	71,95	»
29. Petronio Bartolomeo	»	71,75	»
30. Sacchitelli dott. Mario	»	71,63	»
31. Bartelloni dott. Manlio	»	71,61	»
32. Mantagano Mario	»	70,58	»
33. Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
34. Suglia dott. Nicola	»	70,27	»
35. Mammini Domenico	»	70,16	»
36. Marcozzi Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70 —	»
37. Bernardi Celio	»	70 —	»
38. Crisopulli dott. Domenico	»	69,27	»
39. Tobia Pietro	»	68,91	»
40. Ferrari Nicola, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	68,50	»
41. Mele Gregorio	»	68,50	»
42. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
43. Flacco Fioravante	»	66,24	»
44. Sallustio dott. Vito	»	66 —	»
45. Vitale Francesco	»	65,83	»
46. Baiocchi Francesco	»	65,07	»
47. Perruggino Giovanni	»	62,66	»
48. Spina dott. Donato	»	60,34	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11788)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12021, in data 3 ottobre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 14356, in data 16 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto, altresì, il proprio decreto n. 6-2/P-11368, in data 25 settembre 1967, con il quale, in ossequio all'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in data 6 settembre 1967, sono state sospese le operazioni concorsuali relative all'assegnazione del posto del comune di Marino;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate dalla prefata commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato nelle premesse:

1. Cerroni Mario	punti 168,188	su 240
2. Di Rocco Pietro	» 165,866	»
3. Comi Laura	» 159,074	»
4. Montelli Patrizio	» 153,069	»
5. Ottavio Nicola	» 145,462	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;

Viste le domande dei concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso indicato in epigrafe, sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario a fianco di ciascuno di essi segnato:

1. Cerroni Mario, comune di Albano Laziale;
2. Di Rocco Pietro, consorzio Ariccia-Genzano;
3. Comi Maura, comune di Colleferro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(11825)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/3064, del 5 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184, del 24 luglio 1967, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito della rinuncia degli aventi diritto, si sono rese vacanti alcune delle predette condotte;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte ai concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale dei vincitori, approvata con proprio decreto n. 4/3064, del 5 luglio 1967;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55), e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Bellei Silvio: Fiesse;
2) Pezzola Giovanni: Cevo - Saviore;
3) Nicoli Luciano: Pezzaze - Irma;
4) Roncali Battista: Gianico;
5) Del Pecchia Piero: Pertica Alta e Pertica Bassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, esso sarà anche affisso all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati, per la durata di otto giorni consecutivi.

Brescia, addì 3 novembre 1967

Il medico provinciale: RAFFO

(11668)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.